

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE CONSULTIVA

ha emesso nella camera di consiglio del 26 marzo 2008 la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Petrosino (TP) con nota prot. n. 1007 del 30 gennaio 2008, integrata con nota prot. 1872 del 21 febbraio 2008 e 3024 del 18.3.2008;

udito il magistrato relatore dott. ssa Licia Centro;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946, n.455 (approvazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana);

visto il D. L.vo 6.5.1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);

vista la L. 14.1.1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

visto il D. L.vo 18.6.1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e modifiche al D. L.vo n.655 del 1948);

vista a legge costituzionale 18.10.2001, n.3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n.3).

* * * *

Con le note in epigrafe indicate il Sindaco del Comune di Petrosino (TP) ha chiesto a queste Sezioni Riunite di esprimere il proprio parere in ordine alla possibilità per l'ente di iscrivere un mutuo parzialmente a carico di altro soggetto pubblico (nel caso di specie il Ministero dei beni ambientali ,culturali e dello sport), relativamente alla parte a carico dello Stato, nel titolo IV dell'entrata quale trasferimento in conto capitale, sulla base della interpretazione del disposto di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 311/2004) e della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 05/07 del 8 marzo 2007.

Le Sezioni Riunite reputano preliminarmente di dover verificare se la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco di Petrosino (PA) sia ammissibile, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131.

Deve evidenziarsi, in tal senso, come la richiesta di parere sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, promanando dal Sindaco, sia sotto quello oggettivo, rientrando la questione interpretativa di una norma contenuta in una legge finanziaria statale in tema di coordinamento della finanza pubblica, nei perimetri concettuali della nozione di contabilità pubblica.

Dando ingresso al merito della vicenda, occorre precisare che la questione afferisce ad un contributo statale di cui il Comune risulta beneficiario ai sensi della legge 65/87, pari all'82,20% della rata di un mutuo per il finanziamento di un progetto di adeguamento e completamento del campo sportivo di calcio e di atletica in contrada Gazzarella. L'importo del mutuo risulta essere stato interamente versato al Comune e giacente in un conto vincolato esistente presso la tesoreria comunale. Il Comune, sulla base dell'interpretazione data al disposto di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 311/2004, ha ritenuto di includere il ricavato di tale mutuo nel titolo IV dell'entrata.

Sul tema interveniva già la Sezione di controllo per la Regione siciliana con deliberazione n. 99/07, con la quale tale operazione ermeneutica veniva censurata in quanto, come si legge nelle motivazioni, il richiamato comma 76 dell'art. 1 della legge 311/2004 consentirebbe siffatta collocazione all'interno del titolo IV dell'entrata solo per le operazioni di indebitamento a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione e solo nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte da tali amministrazioni direttamente agli istituti finanziatori.

Le Sezioni riunite ritengono, in tale diversa sede consultiva, di condividere la lettura fornita dalla Sezione del controllo, lettura che peraltro prescinde da procedimenti interpretativi, utilizzabili profittevolmente laddove la norma da applicare risulti criptica o di difficile applicazione alle fattispecie concrete – basandosi, per contro, sulla sola rilevazione della assenza, nel caso di specie, delle due condizioni alle quali il legislatore della legge finanziaria ha espressamente e chiaramente condizionato l'iscrivibilità nel titolo IV dell'entrata del ricavato di un mutuo di cui risulti beneficiaria una amministrazione diversa da quella che ne assume l'onere economico, vale a dire che l'onere di ammortamento (quota capitale) del mutuo contratto dall'ente locale risulti interamente a carico dell'amministrazione statale (o di altra pubblica amministrazione) e che le rate di ammortamento vengano corrisposte dall'amministrazione gravata – lo Stato, nel caso di specie - direttamente all'istituto finanziatore.

Né giova, in senso contrario, la pur richiamata circolare del Ministero dell'Interno n. 5/07 che, anzi, ribadisce la necessità della contestuale ricorrenza delle due condizioni sopra citate al fine dell'iscrizione del ricavato del mutuo nel titolo IV, rilevante ai fini del saldo finanziario valido per il patto di stabilità interno.

Privo di rilievo appare, infine, il richiamo ad una interpretazione "sostanzialista", sulla base del principio, di ampio respiro, della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, la finalità sottostante la norma risulta essere quella, peraltro espressamente citata nella stessa disposizione in commento, di consentire il consolidamento dei conti

pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita; a tal fine si intende, con la norma in esame, operare una neutralizzazione degli effetti di cumulo di poste debitorie nascenti da una medesima operazione di finanziamento e risultanti a carico di più enti pubblici. Tale finalità risulta raggiunta dal legislatore attraverso la previsione di una specifica modalità di contabilizzazione che, proprio in ossequio al principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, mira a far sì che il debito contratto con l'istituto finanziatore risulti imputato in via diretta in capo all'amministrazione sulla quale grava materialmente l'onere della spesa piuttosto che sull'ente che formalmente ha sottoscritto il contratto di mutuo (in tal senso la deliberazione n.12/2007 della Sezione regionale di controllo per la Campania). Nel caso in esame invece, non solo l'obbligazione giuridica scaturente dal contratto di mutuo ma anche quella, consequenziale, al pagamento delle rate dello stesso risulta gravante sull'ente beneficiario dell'operazione di accensione di prestito.

Le osservazioni esposte inducono le Sezioni riunite a ritenere la norma di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 311/04 non applicabile al di là dei limiti e dei confini tracciati dallo stesso legislatore, anche in ragione della natura derogatoria della disposizione rispetto alle regole generali, ed alla fondamentale esigenza di omogeneità e chiarezza delle regole che presiedono alla redazione dei documenti di contabilità pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

Nelle superiori considerazioni è l'avviso delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2008.

L'ESTENSORE
(Licia Centro)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Meloni)

Depositata in segreteria il 17 aprile 2008

Il Direttore della segreteria
(dott. Laura Suriano)